

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Libro II – Parte I del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Premesse

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «Codice dei Contratti pubblici» e, dato atto in particolare che alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 14 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. – nel seguito Codice – e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate, le disposizioni della Parte I - articoli da 48 a 55 - del Codice, come modificate dal D.lgs. n. 209/2024.

Si adotta il seguente Regolamento:

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

CODICE	Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
AU	Amministratore Unico
DG	Direttore Generale competete al DG l’approvazione dei provvedimenti con cui si dispone l’indizione della gara o affidamento e l’autorizzazione delle spese di importo inferiore a 20.000 euro;
SETTORE	Unità organizzativa di ConSer VCO competete al SETTORE, sulla base dell’organizzazione interna alla stazione appaltante, la gestione delle risorse e la responsabilità di realizzazione degli obiettivi aziendali assegnati;
RS	Responsabile di Settore competete al RS l’effettuazione delle procedure di acquisto per importi < 40.000 euro e la compilazione e invio delle schede <i>Anacform</i> per le fasi di affidamento ed esecuzione, nonché la predisposizione dei capitolati e l’indicazione dei contenuti specifici dei contratti e procedure di affidamento per il settore di appartenenza;
UA	Ufficio Acquisti competete all’UGC l’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento di ConSer VCO;
RUP	Responsabile Unico di Progetto
DEC	Direttore di esecuzione del contratto competete al DEC, in collaborazione con il RUP, il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, la vigilanza sulla regolare esecuzione da parte dell’Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali, nonché la compilazione e invio delle schede <i>Anacform</i> per la fase di esecuzione;
DL	Direttore dei Lavori
OE	Operatore Economico
PTCPT	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ConSer VCO
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
PAD	Piattaforma di approvvigionamento digitale in uso a ConSer VCO, necessaria per la digitalizzazione delle procedure di gara, come previsto dal Codice

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento – nel seguito Regolamento – è adottato nell’ambito dell’autonomia di ConSer V.C.O. S.p.A. – nel seguito ConSer VCO – per la disciplina delle modalità di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 14, comma 1, del Codice, nel rispetto della disciplina applicabile di cui al Libro II, Parte I, artt. 48 -55 e Parte II, art. 56-61 del Codice e secondo quanto previsto nell’Allegato II.1 al Codice, recante “Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”.

2. ConSer VCO svolge la propria attività contrattuale garantendo la qualità delle prestazioni acquisite, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del Codice e, in particolare: del risultato, della fiducia, di economicità, efficienza e tempestività, di correttezza, dell’accesso al mercato, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e del principio della prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.

3. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti per il perseguimento dei propri fini istituzionali, vale a dire l'erogazione di servizi di interesse economico generale inerenti allo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 183, lett. n) del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche:

- nel rispetto del diritto comunitario e nazionale, anche con riguardo alla periodica revisione delle soglie comunitarie da parte della Commissione Europea;
- al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
- al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- al fine di soddisfare i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

4. È obbligatorio il ricorso alle clausole sociali e il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 57 del Codice, per affidamenti di lavori e di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera.

5. ConSer VCO, ai sensi degli artt. 58 e 108, comma 7 del Codice, si impegna a tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando, compatibilmente con l'oggetto dell'appalto e con il divieto comunque vigente di frazionamento artificioso degli affidamenti, requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese.

6. La determinazione degli importi stimati degli affidamenti avviene in conformità a quanto previsto all'articolo 14, comma 4, del Codice, tenendo anche conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo.

7. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti, di cui all'art. 14 del Codice, non esclude la possibilità di avviare comunque procedure di affidamento ordinarie. Tale possibilità è rimessa all'autonomia decisionale del RUP, che valuta l'opportunità di avviare procedure di affidamento ordinarie ove ritenute più confacenti al perseguimento del risultato e avuto riguardo alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare e alle caratteristiche del mercato, in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione pubblica. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 71 e 72 del Codice.

8. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del Codice, nonché previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, e gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui all'art. 62 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63 del Codice.

9. Gli amministratori, dirigenti e dipendenti di ConSer VCO si adeguano, nei rapporti con appaltatori e fornitori, agli obblighi di comportamento contenuti al punto 11 e 16.2 del codice etico e di condotta di ConSer VCO, approvato dall'Amministratore Unico con atto n. 82 del 30 giugno 2025, al cui contenuto si fa espresso rinvio.

10. ConSer VCO assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritti dalla normativa e, in particolare dalle disposizioni del Codice, dalla Legge n.190/2012, dal D.lgs. n. 33/2013, nonché dalle successive delibere e regolamenti. Al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui sopra, i Responsabili di settore provvedono a trasmettere i dati di propria competenza all'ufficio aziendale che effettua la pubblicazione sul sito, secondo le indicazioni e i tempi contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTCPT), informandone il RPCT.

11. I Settori adeguano le proprie prassi interne, concernenti la gestione delle procedure di affidamento e il controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici, oltre che al presente Regolamento e al Codice, anche alle indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico di condotta.

12. Indipendentemente dalle competenze settoriali, l'UA gestisce le procedure di affidamento di lavori di qualsiasi importo e le procedure di affidamento di servizi e forniture di importo superiore o uguale a euro 40.000. I Settori devono fornire supporto tecnico per l'espletamento delle procedure di gara indette dall'UA mediante la stesura dei Capitolati tecnici e di eventuali criteri di valutazione.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento riguarda le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, come previsto dall'art. 49, comma 3, del Codice, purché l'oggetto dell'affidamento non rivesta interesse transfrontaliero certo, suddivisi secondo le seguenti soglie al netto dell'IVA:

Per gli appalti di lavori:

- a. Affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro
- b. Affidamenti di importo ≥ 5.000 euro e < 40.000 euro
- c. Affidamenti di importo ≥ 40.000 euro e < 150.000 euro
- d. Affidamenti di importo ≥ 150.000 euro, fino alle soglie comunitarie

Per gli appalti di servizi e forniture:

- a. Affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro
- b. Affidamenti di importo ≥ 5.000 euro e < 40.000 euro

- c. Affidamenti di importo ≥ 40.000 euro e < 140.000 euro
 - d. Affidamenti di importo ≥ 140.000 euro, fino alle soglie comunitarie
2. Non sono disciplinati dal presente Regolamento:
- i contratti di lavoro dipendente o libero professionale, questi ultimi in quanto esulano dalla nozione di appalto, poiché prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;
 - gli appalti esclusi nei settori ordinari come previsto all'art. 56 del Codice (a titolo esemplificativo: servizi di arbitrato e di conciliazione, servizi di certificazione o autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, rappresentanza legale in giudizio, etc.).

Art. 3 Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
2. Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento a operatori economici esistenti nell'ambito territoriale di riferimento, compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Art. 4 Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1. Nelle procedure negoziate, aventi a oggetto appalti di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al Codice, comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali relativi a:
 - a. garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e della tipologia di prestazioni da eseguire;
 - b. garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del Codice;
 - c. garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 5 Programmazione triennale dei lavori e delle acquisizioni di beni e servizi

1. Fatti salvi gli obblighi di adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art.37 del Codice, a prescindere dall'importo, tutti gli acquisti sono programmati al fine del controllo della spesa e dell'aggregazione dei fabbisogni.
2. Tutti i fabbisogni devono essere preventivamente comunicati al Settore preposto in occasione della ricognizione periodica delle esigenze di acquisto aziendali e predisposizione del *budget* aziendale.

Art. 6 Responsabile unico del progetto, direttore lavori, direttore dell'esecuzione del contratto e nomina della commissione giudicatrice

1. Per ogni singola procedura di affidamento è nominato, in conformità all'allegato I.2 al Codice, ove applicabile, un RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione e, laddove la natura della prestazione lo richieda, un DEC o, per appalti di lavori, un DL.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara ovvero dell'invito a presentare offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
3. Il RUP svolge tutti i compiti individuati dagli artt. 15 e 111, comma 2, e dagli Allegati I.2 e II.14 al Codice, relativamente alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri soggetti.
4. Se non in contrasto con l'allegato I.2 del Codice, l'incarico è affidato al RS, individuato di volta in volta in base all'esperienza professionale, anzianità di servizio, pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto.
5. Nel caso di acquisti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, il RUP è il RS del Settore di competenza della spesa.
6. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice.
7. Per gli affidamenti di cui al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 93 del Codice, la Commissione è composta da tre (3) componenti, selezionati tra il personale di ConSer VCO e individuati come segue:

- il presidente, tra il personale dirigente o con inquadramento contrattuale di quadro e in possesso dei seguenti requisiti:
 - anzianità aziendale non inferiore ai 5 anni.
 - avere partecipato ad almeno 3 Commissioni Giudicatrici negli ultimi 5 anni, con modalità di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- i commissari diversi dal presidente, tra il personale dipendente con funzione apicale, inquadrato, quale livello minimo, al 6° livello CCNL.
- il segretario tra il personale appartenente all'ufficio acquisti.

8. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ConSer VCO ricorrerà a funzionari dipendenti di altre stazioni appaltanti, che dispongano di idonei competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto oppure a professionisti di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati nel rispetto delle previsioni del Codice.

9. Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente, in ossequio a quanto previsto dall'art. 51 del Codice.

10. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il soggetto selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico in due edizioni consecutive della stessa gara, fatti salvi casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale e fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la commissione dovrà variare almeno 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione.

11. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 93, comma 5, lett. a), b) e c) del Codice e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

12. I componenti sono nominati dall'Organo Amministrativo di ConSer VCO con apposito provvedimento che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.

13. ConSer VCO, in alternativa alla nomina di un'unica commissione cui è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, dispone che la verifica delle offerte dal punto di vista amministrativo sia effettuata dal RUP, coadiuvato dal personale dell'ufficio acquisti, procedendo all'individuazione di una Commissione Giudicatrice esclusivamente per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

Art. 7 Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione gli articoli 27 e 28 del Codice.

2. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n.33/2013, fanno fede i dati e le informazioni trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC (di seguito BDNCP), che assicura la tempestiva pubblicazione sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto, riportando il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 85, comma 4, del Codice, con l'indicazione della relativa data di pubblicazione. In particolare, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Codice, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

3. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

4. La trasmissione alla BDNCP dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, primo periodo, effettuata con le modalità indicate nella delibera Anac n. 264 del 20 giugno 2023, assolve agli obblighi in materia di trasparenza.

5. Tutte le pubblicazioni delle informazioni relative all'affidamento sono effettuate, a cura del RUP, nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, sia in caso di affidamenti diretti, sia di procedure negoziate senza bando. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

6. Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, i RUP rendono accessibili i documenti di gara sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti", con un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

Art. 8 Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto è necessario prestare attenzione alla corretta

definizione del fabbisogno in relazione all'oggetto del medesimo, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. È vietato, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del Codice, l'accorpamento artificioso dei lotti.

3. Spetta al RUP accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 9 Principio di rotazione degli affidamenti

1. ConSer VCO si impegna a rispettare il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli OE potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente al ricorrere delle condizioni di cui ai commi seguenti. È esclusa la rotazione per operatori economici solamente invitati a precedenti procedure negoziate.

3. La rotazione si applica in riferimento agli ultimi due affidamenti o procedure sottosoglia: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo deroghe e casi di non applicazione previsti dal Codice e dal presente Regolamento, il divieto di invitare o affidare il lavoro, fornitura o servizio all'affidatario del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico o categoria di opere o settore di servizi e nella medesima fascia di valore economico, come definita nel successivo art. 10.

5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto.

6. Per i contratti affidati con la procedura negoziata di cui all'art. 50, lett. c), d) ed e), del Codice, la rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Pertanto, il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui:

- a. in caso di previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, la rotazione non si applica se non è contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- b. in caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, la rotazione non si applica se vengono invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

Non determina limitazione numerica la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 10 Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

1. Gli affidamenti effettuati con procedure sottosoglia sono suddivisi, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione di cui al precedente articolo, nelle sotto riportate fasce di importo:

A. Forniture e servizi

- A1 da € 5.000 a € 19.999,99
- A2 da € 20.000 a € 39.999,99
- A3 da € 40.000 a € 139.999,99
- A4 da € 140.000 sino alla soglia europea ordinaria

B. Lavori

- B1 da € 5.000 a € 19.999,99
- B2 da € 20.000 a € 39.999,99
- B3 da € 40.000 a € 149.999,99
- B4 da € 150.000 a € 999.999,99
- B5 da € 1.000.000 sino alla soglia europea ordinaria

2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici individuati nel presente articolo o l'applicazione del principio di rotazione, tranne nel caso in cui ragioni oggettive, anche di carattere tecnico, lo giustificano.

Art. 11 Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando il disposto dell'art. 49, comma 6, del Codice per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000, nonché nei casi indicati all'art. 9, comma 6 del presente Regolamento, è altresì consentito derogare alla rotazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del Codice, per affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000, in presenza delle seguenti condizioni:

- a. particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;

ConSer V.C.O. S.p.A. – Via Olanda, 55 – 28922 **Verbania (VB)** Sede Legale – P.IVA 01945190039 – C.F. 93024180031

Tel. 0323/518711 – PEC conservco@lwcert.it - www.conservco.it

Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. VCO al n. REA 191791

Sede Operativa – Via per Gravellona Toce – 28802 **Mergozzo (VB)** – Tel. 0323/80858

Sede Operativa – Via Unità d'Italia, 17 – 28844 **Villadossola (VB)** – Tel. 0324/238314



- b. effettiva assenza di alternative;
 - c. accurata esecuzione del precedente appalto e qualità della prestazione resa.
2. Il contraente uscente può risultare affidatario diretto nel caso ricorrano contemporaneamente i suddetti requisiti, da specificarsi negli atti della procedura.
3. È onere di ConSer VCO fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione.

Capo II - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 12 Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente da ConSer VCO, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile procedere mediante affidamento diretto per i servizi e le forniture di valore inferiore a € 140.000,00 e per lavori di valore inferiore a € 150.000,00, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.
3. I soggetti cui affidare in via diretta lavori, servizi e forniture sono scelti in relazione al possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali o mediante ricorso, se esistente, all'Albo Fornitori.
4. Conformemente al disposto dell'art. 17, comma 2 del Codice, il provvedimento di affidamento diretto deve contenere: l'oggetto del contratto, l'importo, il contraente e le ragioni che hanno indotto ad assumere tale scelta, nonché i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
5. Al fine di assicurare il rispetto dei principi del Codice, ConSer VCO può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 13 Acquisti per importi inferiori a euro 5.000

1. Gli acquisti di lavori, servizi e beni di cui al presente articolo avvengono mediante affidamento diretto "puro" – ove per "puro" si intende senza consultazione di più operatori economici – nel rispetto dei principi di massima tempestività e semplificazione; il RUP richiede il preventivo a un unico operatore economico; qualora la struttura del mercato lo consenta o per particolari esigenze tecniche l'affidatario può essere individuato anche mediante richiesta di due o più preventivi.
2. Il RUP può scegliere l'affidatario anche mediante acquisto diretto a catalogo o RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in tal caso la stipula del contratto avviene attraverso la sottoscrizione del documento generato dalla piattaforma MePA.
3. Agli affidamenti inferiori a € 5.000,00 al netto di IVA non si applica il principio di rotazione, come previsto dall'art. 49 comma 6 del Codice.
4. Il RUP, individuato l'operatore economico e predisposta tutta la documentazione necessaria, propone l'affidamento mediante decisione a contrarre unica semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice con i seguenti contenuti minimi:
- indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - oggetto dell'affidamento;
 - importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
 - principali condizioni contrattuali;
 - indicazione del RUP;
 - ragioni della scelta dell'operatore economico;
 - durata del contratto;
 - possesso dei requisiti di carattere generale.
- La motivazione della scelta dell'OE è espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente Regolamento, nella decisione a contrarre secondo i principi di fiducia, tempestività, efficacia e proporzionalità.
5. All'operatore economico deve essere richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di idoneità professionale.

Art. 14 Acquisti per importi ≥ 5.000 euro e < 40.000 euro

1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e beni di importo superiore e uguale a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro al netto di IVA, il RUP procede all'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici ovvero all'affidamento diretto puro in favore di un operatore economico.

2. L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e può essere individuato anche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero in altro mercato elettronico predisposto da soggetti aggregatori regionali.

3. Il RUP, individuato l'operatore economico e predisposta tutta la documentazione necessaria, propone l'affidamento mediante decisione a contrarre unica semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice con i seguenti contenuti minimi:

- indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- oggetto dell'affidamento;
- importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- principali condizioni contrattuali;
- indicazione del RUP;
- ragioni della scelta dell'operatore economico;
- durata del contratto;
- possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali, ove richiesti.

La motivazione della scelta dell'OE è espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente Regolamento, nella decisione a contrarre secondo i principi di fiducia, tempestività, efficacia e proporzionalità.

4. All'operatore economico deve essere richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 15 Acquisti per importi \geq a 40.000,00 euro e $<$ a 140.000,00 euro per beni e servizi e $<$ 150.000 per lavori

1. Per gli affidamenti di importo, al netto di IVA, superiore e uguale a 40.000 euro e inferiore a 140.000 euro per beni e servizi e inferiore a 150.000 per lavori, il RUP procede all'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici ovvero all'affidamento diretto "puro" in favore di un operatore economico.

2. L'affidamento diretto "puro" a favore di un operatore economico deve essere motivato nella determina a contrarre, in conformità a quanto di seguito indicato:

- possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- rispondenza di quanto offerto con l'interesse pubblico da soddisfare;
- congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- rispetto del principio di rotazione.

3. Il RUP, individuato l'operatore economico e predisposta tutta la documentazione necessaria, propone l'affidamento mediante decisione a contrarre unica semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice con i seguenti contenuti minimi:

- indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- oggetto dell'affidamento;
- importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- principali condizioni contrattuali;
- indicazione del RUP;
- ragioni della scelta dell'operatore economico;
- durata del contratto;
- possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali, ove richiesti.

La motivazione della scelta dell'OE è espressa in forma sintetica, anche richiamando il presente Regolamento, nella decisione a contrarre secondo i principi di fiducia, tempestività, efficacia e proporzionalità.

4. All'operatore economico deve essere richiesto il possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 16 Controllo dei requisiti per affidamenti diretti

1. Gli operatori economici per i quali sono disposti affidamenti diretti, sono assoggettati ai seguenti controlli:

- A. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, del Codice, di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli OE attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. ConSer VCO verifica le dichiarazioni, mediante sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate annualmente secondo le indicazioni di cui al seguente articolo 17.

È fatto salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati, ConSer VCO procede alla risoluzione del contratto/i in corso, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

- B. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, del Codice, di importo ricompreso fra 40.000 euro e 139.999 euro per i servizi e le forniture e 149.999 euro per i lavori, ConSer VCO effettua la verifica preventiva di tutti i requisiti generali previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice utilizzando il FVOE 2.0. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.
- C. Resta ferma la disciplina inerente ai controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nonché della verifica dell'iscrizione alla "white list" presso le Prefetture competenti per le imprese che svolgono attività a rischio di infiltrazione mafiosa, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012.
- D. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico o sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Art. 17 Modalità di identificazione del campione e sorteggio

1. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lett. A, del precedente articolo, la verifica sul possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, è effettuata dall'UA.
2. Mensilmente, l'UA individua gli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro per i quali effettuare la verifica a campione prevista dall'art. 52, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo i seguenti criteri, che garantiscono casualità e indeterminazione nell'individuazione dei soggetti da verificare:
 - a. Numero delle verifiche: si procede alla verifica di un campione pari al 10% dei CIG inseriti, corrispondente a circa n° 2 verifiche al mese.
 - b. Individuazione O.E: ogni inizio mese si procederà all'individuazione degli affidamenti da sottoporre alle verifiche, tramite sorteggio mediante generatore casuale di numeri, con riferimento al codice "IdContratto" presente nell'elenco degli affidamenti effettuati nel mese precedente, e inseriti nell'applicativo gestionale "Giovè", sezione "Contratti". Dell'avvenuto sorteggio e delle relative risultanze, è mantenuta traccia mediante archiviazione e stampa degli "screen shot" delle operazioni effettuate.
3. Successivamente si avviano i controlli ex artt. 94 e 95 del Codice; nel caso in cui per un OE sorteggiato fossero presenti verifiche pregresse ancora in corso di validità, sono considerati validi tali controlli.

Art. 18 Verifica della congruità dell'offerta

1. Il RUP verifica la congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti e attesta che il prezzo è da ritenersi congruo e idoneo all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento
2. La dichiarazione del RUP di congruità dell'offerta deve essere motivata in ordine alle verifiche svolte e/o agli elementi di conoscenza acquisiti agli atti ed è allegata alla decisione a contrarre.

Art. 19 Anomalia dell'offerta

1. L'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54 del Codice, non trova applicazione negli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
2. Resta fermo che, ConSer VCO, in ogni caso, ha il potere di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Capo III - ITER PROCEDIMENTALE PER AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 20 Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono sistemi di affidamento in cui ConSer VCO consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile effettuare la procedura negoziata per appalti di importo, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori, da €.140.000 sino alla soglia europea per servizi e forniture e da €. 150.000 sino alla soglia europea per lavori.
3. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate non è possibile utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione.
4. La gestione degli elenchi, ove istituiti, e delle indagini di mercato deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione, ad eccezione dei casi in cui l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art. 21 Fasi della procedura

1. La procedura negoziata si articola nelle seguenti fasi:
 - a. avvio della procedura con l'adozione della decisione a contrarre;
 - b. selezione degli operatori economici mediante indagini di mercato o consultazione degli elenchi;
 - c. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
 - d. proposta e provvedimento di aggiudicazione;
 - e. stipula del contratto.

Art. 22 Avvio della procedura e decisione a contrarre

1. La procedura prende avvio con la decisione a contrarre che costituisce, se non precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata.
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del Codice, gli appalti di lavori, servizi e forniture sono aggiudicati:
 - a. Lavori per importi da €. 150.000 a €. 1.000.000, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
 - b. Lavori per importi superiori o uguali a €. 1.000.000 e fino alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Per lavori di importo superiore a €. 1.000.000 è possibile procedere tramite procedura ordinaria.
 - c. Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a €. 140.000 e fino alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
3. La decisione a contrarre deve specificare:
 - a. CPV, CUP, CUI;
 - b. assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - c. interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - d. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - e. gli elementi essenziali del contratto;
 - f. le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - g. le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
 - h. l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto e l'indicazione dei criteri di individuazione dei medesimi.
 - i. il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - j. il nominativo del RUP e del DEC;
 - k. l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 23 Modalità di individuazione degli operatori economici

1. Nelle procedure disciplinate nella presente parte del Regolamento, ConSer VCO può individuare gli operatori economici da invitare mediante uno degli strumenti di seguito elencati:

- a. indagine di mercato;
- b. consultazione degli elenchi di operatori propri (se esistente) o del MePA;
- c. RDO a inviti sulla piattaforma MePA, nell'ambito del Bando di interesse;
- d. RDO aperta a tutti gli operatori economici iscritti al Bando di interesse MePA.

2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 24 Indagini di mercato

1. ConSer VCO effettua indagini di mercato al fine di conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, nonché verificarne la rispondenza alle proprie reali esigenze, come previsto dall'allegato II.1 al Codice.

2. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione, tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura ed è svolta, come previsto dal comma 2 *bis* dell'art. 50 del Codice, mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo committente, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti" e sulla BDNCP.

3. L'avviso è pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda può essere stabilita una maggiore durata della pubblicazione e associate ulteriori forme di pubblicità, sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP.

4. Nel caso di appalti aventi a oggetto l'affidamento di servizi tecnici ovvero nel caso di affidamento di servizi che possono essere prestati da operatori economici appartenenti ad una professione organizzata in Ordini, Collegi, Registri, ecc., l'avviso potrà altresì essere inviato agli organi competenti di tali professioni in relazione all'oggetto dell'affidamento.

5. L'avviso, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato II.1 al Codice, contiene i seguenti elementi:

- a. valore dell'affidamento;
- b. elementi essenziali del contratto;
- c. requisiti di idoneità professionale;
- d. requisiti minimi di capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- e. numero minimo e/o massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la stazione appaltante.

6. Preliminarmente alla pubblicazione dell'avviso, ConSer VCO potrà, ai sensi dell'art. 77 del Codice, svolgere consultazioni presso gli operatori di settore, acquisire relazioni da parte di esperti e da parte degli stessi operatori di mercato.

7. I risultati delle indagini sono formalizzati avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di protezione di segreti tecnici e commerciali e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato.

Art. 25 Criteri per la selezione degli operatori economici da invitare a seguito di indagine di mercato

1. I criteri di selezione degli OE da invitare a seguito di indagine di mercato sono pertinenti all'oggetto dell'appalto, rispettosi del principio di concorrenza, oggettivi e non discriminatori, proporzionati e trasparenti.

2. I criteri sono utilizzati per individuare un elenco di operatori economici da invitare, dal quale sono esclusi coloro che non hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e gli eventuali aggiudicatari uscenti.

3. Con riferimento ai lavori, i requisiti di selezione sono i seguenti:

- a. importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nel periodo di riferimento antecedente la pubblicazione dell'avviso, relativi alla categoria prevalente, da dimostrarsi con i certificati di esecuzione lavori;
- b. possesso di specifiche certificazioni (facoltativo, ove pertinente).

4. Con riferimento a servizi e forniture, i requisiti di selezione sono i seguenti:

- a. fatturato globale riferibile ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso;
- b. importo complessivo servizi/forniture analoghe regolarmente svolti negli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso;
- c. possesso di specifiche certificazioni (facoltativo, ove pertinente).

5. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale degli operatori da invitare sono consentiti solo in motivati casi eccezionali nei quali l'adozione di criteri di selezione oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza è impossibile o comporta per ConSer VCO oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Art. 26 Elenchi di operatori economici

1. ConSer VCO, in alternativa all'indagine di mercato, può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico, distinti per lavori, servizi e forniture e suddivisi per categorie e fasce di importo.
2. L'avviso di costituzione degli elenchi indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, gli ulteriori requisiti utili all'iscrizione, la suddivisione in categorie e fasce di importo e le modalità con cui gli operatori economici saranno selezionati ai fini dell'affidamento.
3. L'avviso di costituzione degli elenchi è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. ConSer VCO, una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi e contratti".
4. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione negli elenchi attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, indicano le categorie e le fasce di interesse e si impegnano a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
5. ConSer VCO valuta le istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione di esse, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
6. Gli elenchi sono revisionati con cadenza annuale e da essi vengono cancellati gli operatori economici che abbiano perduto i requisiti richiesti, nonché gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
7. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito istituzionale.

Art. 27 Invito e svolgimento della procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato, o la consultazione degli elenchi di operatori economici, e formalizzati i relativi risultati, ConSer VCO invita contemporaneamente, in ossequio ai principi di imparzialità e parità di trattamento, gli operatori selezionati a presentare offerta mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) di cui dispone ovvero mediante le specifiche procedure previste dal mercato elettronico di riferimento, nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, tra cui:
 - a. oggetto della prestazione e caratteristiche tecniche e prestazionali;
 - b. condizioni di partecipazione;
 - c. termini di presentazione dell'offerta, non inferiori a 15 giorni o, in caso di motivata urgenza, a 5 giorni;
 - d. tempistica di esecuzione;
 - e. criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f. indicazioni per l'individuazione della soglia di anomalia dell'offerta e le specifiche operative contenute nell'allegato II.2 al Codice, qualora si proceda, nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso, all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque;
 - g. eventuali garanzie e penali;
 - h. modalità di pagamento;
 - i. nominativo del RUP e data, orario e luogo di svolgimento della prima seduta pubblica;
 - j. schema di contratto e capitolato tecnico, se presenti.
4. Le sedute di gara si svolgono in forma pubblica mediante PAD, a eccezione dell'eventuale fase di valutazione delle offerte tecniche. Tutte le attività di gara sono verbalizzate.
5. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione Giudicatrice nominata secondo quanto previsto nel precedente articolo 6. Le sedute della commissione sono effettuate in forma pubblica mediante PAD, con eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, le relative attività sono verbalizzate.

Art. 28 Controllo dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico mediante e-DGUE è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

2. ConSer VCO effettua la verifica dei requisiti generali previsti dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice e dei requisiti speciali richiesti utilizzando il FVOE 2.0. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta. Nel caso in cui si accerti l'insussistenza dei requisiti generali o speciali, valgono gli stessi effetti di cui all'art. 52, comma 2, del Codice.

3. Resta ferma la disciplina inerente ai controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nonché della verifica dell'iscrizione alla "white list" presso le Prefetture competenti per le imprese che svolgono attività a rischio di infiltrazione mafiosa, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012.

Art. 29 Anomalia dell'offerta

1. Per le procedure negoziate da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e che non presentano un interesse transfrontaliero certo è prevista negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, con indicazione del metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionato tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti.

2. L'esclusione automatica riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture ai sensi dell'art. 54 del Codice.

3. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 30 Termine di conclusione delle procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sottosoglia devono concludersi entro:

- a. 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b. 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 31 Proposta e provvedimento di aggiudicazione

1. Terminato il confronto competitivo e individuato l'operatore economico con la migliore offerta non anomala, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione.

2. ConSer VCO, esaminata la proposta di aggiudicazione e previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

3. Il provvedimento di aggiudicazione contiene:

- a. riferimento alla determinazione a contrarre;
- b. indicazione del criterio di selezione adottato;
- c. riferimento ai verbali e/o documentazione della procedura;
- d. importo negoziato dell'affidamento;
- e. modalità di copertura finanziaria del contratto;
- f. dati anagrafici e societari del contraente;
- g. codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) (quando previsto);
- h. riferimento alla positiva verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

4. La comunicazione dell'aggiudicazione è effettuata con le modalità previste dal Codice.

Capo IV – STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE

Art. 32 Stipula del contratto e pubblicazione

1. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto per gli affidamenti di cui al presente Regolamento ha luogo entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione, immediatamente efficace, anche in pendenza di contenzioso, fatto salvo:

- a. il caso di diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- b. il caso di differimento concordato con l'aggiudicatario.

2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 32 giorni per la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento e del termine di cui al comma 4 dell'art. 18 del Codice.

3. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per fatto di ConSer VCO, l'aggiudicatario può, con atto notificato, sciogliersi da ogni vincolo o farne constatare il silenzio inadempimento. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate e delle spese sostenute per l'esecuzione anticipata dei lavori o delle prestazioni su ordine del DL, del DEC o del RUP. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto, al di fuori di casi previsti dal Codice, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

4. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti di valore inferiore a 40.000 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n° 910/2014.

5. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o procedure negoziate d'importo superiore a 40.000 euro e sino alle soglie europee, avviene mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n° 82/2005 e s.m.i.

6. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice.

7. Il valore dell'imposta è determinato sulla base degli scaglioni crescenti di cui al richiamato Allegato I.4, in relazione all'importo massimo previsto del contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, e al netto dell'IVA.

Art. 33 Esecuzione anticipata e di urgenza del contratto

1. Successivamente alla positiva verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e in presenza di motivate ragioni, ConSer VCO può procedere all'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto prima della stipula dello stesso.

2. In caso di mancata stipula l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal DL o per le prestazioni eseguite su ordine del RUP o del DEC, ove nominato.

3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice.

Art. 34 Garanzie

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, ConSer VCO non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate di cui alla lett. c), d) ed e) dell'art. 50, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicarsi nella decisione di contrarre o nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Qualora sia richiesta, il valore della garanzia provvisoria non può essere superiore all'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia definitiva non è richiesta per appalti a esecuzione immediata, per appalti di valore inferiore a €20.000,00 e per appalti affidati a operatore economico particolarmente referenziato e che ha già positivamente svolto appalti analoghi per ConSer VCO, senza contestazioni o applicazione di penali contrattuali.

4. Se richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale e costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

5. Non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2 del Codice.

Art. 35 Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea ConSer VCO sostituisce il certificato di collaudo o di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal DL e per le forniture e i servizi dal RUP o dal DEC, se nominato.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**Art. 36 Notifiche e comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni di ConSer VCO con gli operatori economici, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate tramite posta elettronica certificata o mediante PAD.

2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono comunque eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., previa attribuzione di numero di protocollo aziendale.

3. Negli atti delle procedure di gara e nei contratti deve essere previsto che le comunicazioni da parte dell'operatore economico a ConSer VCO siano eseguite con le modalità di cui sopra.

Art. 37 Adeguamenti normativi automatici

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa o disposizioni attuative della stessa, di competenza ANAC o di altre amministrazioni competenti ai sensi del Codice, troverà automatica e immediata applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 38 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione con Provvedimento dell'Amministratore unico di ConSer VCO.